

Comune di Baselga di Piné
Provincia di Trento



**Regolamento
per la concessione
di finanziamenti e benefici
alle associazioni culturali e di volontariato**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Giuliano Avi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Valerio Bazzanella

Approvato con la consiliare nr. 61 dd. 28.12.2011
Modificato con la consiliare nr. 40 dd. 28.11.2016

INDICE

Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici alle associazioni culturali e di volontariato

	<i>pagina</i>
CAPO I FINALITA', SOGGETTI BENEFICIARI E TIPOLOGIE D'INTERVENTO	
Art. 1 <i>Principi e finalità</i>	3
Art. 2 <i>Tipologie di intervento</i>	3
Art. 3 <i>Soggetti beneficiari</i>	3
CAPO II COMMISSIONE CONSULTIVA	
Art 4 <i>Commissione consultiva in materia di attività culturali e di volontariato</i>	4
CAPO III INTERVENTI PER LA GESTIONE ORDINARIA	
Art. 5 <i>Gestione ordinaria: presentazione domande</i>	4
Art. 6 <i>Gestione ordinaria: spese ammesse a finanziamento</i>	5
Art. 7 <i>Gestione ordinaria: erogazione dei contributi</i>	5
CAPO IV GESTIONE STRAORDINARIA: INIZIATIVE CULTURALI E DI VOLONTARIATO	
Art 8 <i>Iniziative culturali e di volontariato: presentazione domande</i>	6
Art. 9 <i>Iniziative culturali e di volontariato: ammissibilità</i>	7
Art. 10 <i>Iniziative culturali e di volontariato: concessione contributo</i>	7
Art. 11 <i>Iniziative culturali e di volontariato: liquidazione contributo</i>	7
Art.12 <i>Iniziative culturali e di volontariato: norme per iniziative straordinarie</i>	8
CAPO V GESTIONE STRAORDINARIA: ACQUISTO, MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO DI BENI E ATTREZZATURE FISSE E MOBILI	
Art. 13 <i>Beni e attrezzature: presentazione domande</i>	8
Art.14 <i>Beni e attrezzature: ammissibilità</i>	9
Art. 15 <i>Beni e attrezzature: concessione contributo</i>	9
Art.16 <i>Beni e attrezzature: liquidazione contributo</i>	9
CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
Art. 17 <i>Mezzi di finanziamento degli interventi</i>	10
Art.18 <i>Pubblicità e patrocinio</i>	10
Art. 19 <i>Responsabilità</i>	11
Art 20 <i>Albo delle associazioni</i>	11
Art. 21 <i>Procedimenti amministrativi</i>	11
Art 22 <i>Abrogazione</i>	11
Art. 23 <i>Norma transitoria</i>	12
Art. 24 <i>Disposizioni finali</i>	12

CAPO I **FINALITA', SOGGETTI BENEFICIARI E TIPOLOGIE D'INTERVENTO**

Art. 1 Principi e finalità

1. Il Comune di Baselga di Pinè, nel quadro degli obiettivi di sviluppo sociale, civile e culturale dei propri cittadini, opera per il raggiungimento della massima diffusione possibile delle attività di promozione, formazione e produzione culturale, in una prospettiva prevalente di sostegno, valorizzazione e coordinamento dei soggetti operanti sul territorio e del ruolo sociale del libero associazionismo e del volontariato.
2. Il Comune persegue questa finalità favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, in conformità a quanto previsto dallo Statuto Comunale.
3. La disciplina disposta dal presente regolamento persegue un obiettivo di qualificazione e razionalizzazione della spesa pubblica, di coinvolgimento dei soggetti nonché di ricerca di equilibrio tra tutela della tradizione riconosciuta e innovazione, all'interno del quadro normativo in vigore, in particolare la L.P. 15/2007, e delle "Linee guida per le politiche culturali della Provincia".

Art. 2 Tipologie di intervento

Il Comune, ai sensi del precedente art. 1, agevola e sostiene le attività che rivestono interesse pubblico, attraverso:

- a) la concessione di strutture e spazi per lo svolgimento dell'attività;
- b) la concessione di contributi per:
 - attività culturali, educative, e di formazione
 - promozione sociale, formazione e sviluppo del volontariato
 - educazione alla pace e alla solidarietà internazionale
 - educazione alla cittadinanza, alla legalità e all'integrazione
 - valorizzazione dell'ambiente e della cultura locale
 - iniziative a favore delle pari opportunità e per la parità dei diritti
- c) la concessione di contributi per l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di beni ed attrezzature fisse e mobili destinate allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

Art. 3 Soggetti beneficiari

1. L'accesso ai benefici di cui al precedente articolo 2 è subordinato all'iscrizione nell'albo comunale delle associazioni.
2. Gli interventi dell'articolo 2 possono essere disposti in favore di enti e associazioni senza fini di lucro, anche privi di personalità giuridica, operanti nel settore culturale e del volontariato ed in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere sede legale, sociale, organizzativa e di prevalente attività sul territorio comunale;
 - b) svolgere attività culturale e/o di volontariato con carattere continuativo sul territorio del Comune di Baselga di Pinè da almeno 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo.
3. In aggiunta alle ipotesi sopra descritte, La Giunta comunale può concedere finanziamenti e agevolazioni per l'organizzazione di mostre, rassegne, scambi, esposizioni, attività culturali, promozionali, sociali ed educative in genere, in favore di enti ed associazioni anche aventi sede legale e/o sociale fuori dal territorio comunale, se trattasi di iniziative:
 - di carattere sovra comunale, purché la loro attività copra anche il territorio comunale;

- iniziative culturali e di volontariato di rilevanza comunale, extracomunale, o a carattere più ampio, svolte in tutto o in parte sul territorio comunale, purché qualificanti per l'immagine della comunità;
- attività realizzate fuori dal territorio comunale, che perseguono lo sviluppo culturale della popolazione locale e/o rafforzano la promozione culturale e turistica dell'immagine del nostro territorio.

CAPO II COMMISSIONE CONSULTIVA

Art. 4 Commissione consultiva in materia di attività culturali e di volontariato

- 1 E' affidato al Consiglio di Biblioteca la funzione di commissione consultiva per la concessione di finanziamenti ordinari per lo sviluppo e la promozione delle attività culturali e di volontariato. Suoi compiti sono, fra il resto: esprimere il proprio parere non vincolante in ordine all'assegnazione dei finanziamenti, esprimere pareri in materia di attività culturali e di volontariato in generale, ove richiesto.
2. I pareri del Consiglio di Biblioteca sono intesi come atti di natura consultiva, non vincolanti, preliminari all'adozione di atti di indirizzo della Giunta Comunale, spettando la liquidazione dei contributi al Responsabile dell'Ufficio competente, nel rispetto del principio di separazione dei poteri.

CAPO III INTERVENTI PER LA GESTIONE ORDINARIA

Art. 5 Gestione ordinaria: presentazione domande

1. Le domande per l'ammissione ai contributi previsti dal presente Regolamento per la gestione ordinaria vanno presentate all'Ufficio protocollo del Comune **entro il 31 marzo** di ogni anno.
2. Le domande vanno redatte esclusivamente sulla modulistica fornita dalla struttura comunale competente, debitamente compilate in ogni parte e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
3. Qualora il soggetto interessato presenti domanda per la prima volta, vanno prodotti in copia l'atto costitutivo, lo statuto e la certificazione di vigenza delle cariche sociali.
4. Per la concessione del contributo finanziario a sostegno della gestione ordinaria le associazioni interessate presentano:
 - la relazione contenente la descrizione dell'attività svolta nel corso dell'anno precedente, di riferimento
 - il conto consuntivo dell'ultimo esercizio finanziario
 - copia dell'atto costitutivo e dello statuto, da cui si evincano i fini associativi e l'assenza di lucro, se non già in possesso dell'amministrazione, ovvero, in alternativa, **dichiarazione** che lo statuto non è stato modificato rispetto all'ultima volta che è stato presentato
 - copia del modello EAS (se necessario), modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi.
5. I contributi richiesti non devono sovrapporsi ad interventi che, per legge, sono di competenza di altri Enti.
6. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
7. La struttura comunale competente può procedere a controlli, anche a campione, al fine di accertare la veridicità dei dati e delle informazioni fornite.

Art. 6 Gestione ordinaria: spese ammesse a finanziamento

1. Non sono ammissibili a finanziamento:
 - a. le domande non corredate della prescritta documentazione;
 - b. le spese per attività che non presentano un contenuto prevalentemente culturale o legato al mondo del volontariato (vedi precedenti art.1 e 2);
 - c. le spese per lo svolgimento di iniziative auto-riferite, cioè rivolte esclusivamente o prevalentemente ad un ambito interno al soggetto proponente;
 - d. le spese per attività la cui impostazione scientifica, tematica o di metodo sia ritenuta carente nei requisiti minimi di rigore;
 - e. le spese per iniziative o interventi avviati o acquisti effettuati prima della presentazione della richiesta di contributo;
 - f. le spese palesemente eccessive rispetto ai prezzi correnti di mercato o manifestamente non necessarie;
 - g. le spese per attività non realizzate nell'anno di riferimento;
 - h. le spese per la copertura di disavanzi di gestione delle attività di anni precedenti;
 - i. le spese per attività realizzate fuori dal territorio comunale, a meno che esse non rientrino in quelle promosse dal Comune con le città gemellate o in via di gemellaggio, oppure siano collegate a eventi di interesse comunale legati a fini di promozione del territorio, delle sue attività e dei suoi prodotti.
 - j. Le spese presentate da società di capitali e da parte d'altri enti che per statuto svolgono attività commerciali o imprenditoriali a fini di lucro.
2. Sono ammissibili a finanziamento le sole spese inerenti l'attività culturale e di volontariato del richiedente, così come specificato nello Statuto Sociale. In particolare non sono ammissibili le seguenti spese:
 - a. l'imposta sul valore aggiunto (IVA) dichiarata detraibile dal richiedente;
 - b. le spese per manifestazioni che hanno esclusivamente scopo di svago e divertimento;
 - c. le spese per cene o feste sociali nonché per regali e necrologi;
 - d. le spese per l'acquisto di bevande e merci per allestire feste e simili, nonché i premi per lotterie e simili;
 - e. le spese per viaggi in Italia e/o all'estero non strettamente attinenti all'attività istituzionale del richiedente;
 - f. gli interessi passivi per fidi o mutui bancari;
 - g. ogni altra spesa di cui sia constatata la non inerenza agli scopi sociali del richiedente.

Art. 7 Gestione ordinaria: erogazione dei contributi

1. Per la determinazione del contributo finanziario sono rilevanti:
 - a. la sussistenza o meno dell'interesse pubblico per le attività proposte;
 - b. la fattiva collaborazione con l'amministrazione comunale per la realizzazione di attività di interesse collettivo (esempio: assunzione di impegni come la cura di sentieri, fioriere, aiuole, la sorveglianza a mostre, la promozione e la pubblicità, la collaborazione per iniziative comuni)
 - c. la fattiva collaborazione e la ricerca di sinergie con altri enti, istituzioni e associazioni presenti sul territorio,
 - d. il coinvolgimento del mondo giovanile, attraverso specifiche iniziative
 - e. la capacità di autofinanziamento e la diversificazione delle fonti di finanziamento
 - f. il grado di apporto del volontariato
 - g. il numero e la composizione degli associati e dell'utenza e l'obiettivo di ampliare, anche con programmi mirati, l'ambito di utenza acquisito e il numero di associati;
 - h. le attività in cui è previsto il coinvolgimento di persone diversamente abili (categorie riconosciute nella L. 104/92)
 - i. il grado di innovazione delle proposte

- j. le caratteristiche di impostazione dell'attività, intesa come qualità, valore sociale, rigore nell'individuazione degli obiettivi e delle metodologie, dell'operatività e degli strumenti di controllo della gestione.
 - k. l'applicazione del Regolamento Ecofeste e l'utilizzo di materiali ecocompatibili, con attenzione al recupero, al riciclo e al corretto smaltimento, nell'organizzazione delle manifestazioni.
 - l. la tradizione consolidata e/o il prestigio riconosciuto, anche in termini di utenza, del soggetto richiedente.
2. Il contributo eventualmente non erogato, per richieste insufficienti in base ai parametri sovra esposti potrà essere concesso alle associazioni aventi i requisiti di cui all'art. 3, in base ad una valutazione discrezionale, ma debitamente motivata, da parte della Giunta Comunale. La stessa verificherà periodicamente i parametri e la relativa pesatura per l'assegnazione dei contributi.
 3. Il Responsabile del Servizio comunale competente, sulla base dei criteri stabiliti dal presente Regolamento ed in relazione agli indirizzi e parametri disposti dalla Giunta Comunale, sentito il parere del Consiglio di Biblioteca, assume il provvedimento di erogazione dei contributi.
 4. Le domande giunte fuori termine potranno essere prese in considerazione dall'amministrazione solo in presenza di disponibilità di bilancio delle pertinenti risorse.
 5. Su conforme indirizzo della Giunta Comunale il Responsabile del servizio comunale competente può disporre l'erogazione di un acconto sul contributo dell'anno di riferimento nella misura massima pari al 50% del contributo assegnato nell'anno precedente”¹.

CAPO IV **GESTIONE STRAORDINARIA: INIZIATIVE CULTURALI E DI VOLONTARIATO**

Art. 8 Iniziative culturali e di volontariato: presentazione domande

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese nell'attività ordinaria, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato qualora esista in bilancio la disponibilità di mezzi finanziari necessari.
2. Le domande per l'ammissione ai tali contributi sono presentate direttamente al protocollo entro il 31 ottobre dell'anno precedente allo svolgimento dell'iniziativa.
3. Le domande vanno redatte esclusivamente sulla modulistica fornita dalla struttura comunale competente, debitamente compilate in ogni parte e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente. Qualora il soggetto interessato presenti domanda per la prima volta, vanno prodotti in copia l'atto costitutivo, lo statuto e la certificazione di vigenza delle cariche sociali.
4. Per la determinazione del contributo finanziario a sostegno di tali manifestazioni saranno valutati i seguenti elementi:
 - a) la ricaduta promozionale, culturale, nonché turistica a favore dell'immagine di Baselga di Pinè e delle sue località;
 - b) la rilevanza territoriale (es. intercomunale, provinciale, nazionale);
 - c) la tradizione consolidata negli anni;
 - d) la capacità attrattiva della manifestazione nei confronti della popolazione;

¹ Comma 5 aggiunto con la consiliare nr. 40 dd. 28.11.2016

- e) l'attenzione alla diversificazione dell'utenza potenziale, con interventi per favorire l'integrazione (es. fasce giovanili, disabilità, ecc)
 - f) il grado di innovazione della proposta
 - g) la capacità di autofinanziamento, con apporti sia da parte di privati che di altri Enti pubblici;
 - h) il coinvolgimento del Comune e/o delle istituzioni scolastiche.
5. L'Ufficio competente può richiedere, oltre alla documentazione prevista al presente articolo, ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini istruttori.

Art. 9 Iniziative culturali e di volontariato: ammissibilità

1. Sono ammissibili solo le spese strettamente correlate all'allestimento e gestione della manifestazione.
2. Non sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) imposta sul valore aggiunto (IVA), dichiarata detraibile dal richiedente;
 - b) spese per manifestazioni che hanno esclusivamente uno scopo di svago e divertimento;
 - c) spese per cene o feste sociali nonché per regali e necrologi;
 - d) spese per l'acquisto di bevande e merci per allestire feste e simili;
 - e) ogni altra spesa di cui sia constatata la non inerenza alla realizzazione della manifestazione finanziata.
3. Le spese non documentabili (cancelleria, telefono, fax, posta etc.) sono ammesse nel limite massimo del 10% delle rimanenti voci di spesa.
4. Non sono ammesse a contributo le domande:
 - a) non corredate della prescritta documentazione di cui all'art. 8;
 - b) di società di capitali e di altri soggetti che per statuto svolgono attività commerciali o imprenditoriali a fini di lucro.

Art. 10 Iniziative culturali e di volontariato: concessione del contributo

1. La Giunta comunale, valutate le richieste di finanziamento sulla base dei parametri di cui ai precedenti art. 8 e 9 definisce se e in quale misura corrispondervi, definendo, con proprio atto di indirizzo, un piano di finanziamento a valere sull'anno successivo a quello di presentazione delle domande.
2. L'assegnazione dei contributi viene disposta con determinazione del Responsabile del servizio competente.
3. L'importo del contributo comunale, sommato ad altri eventuali finanziamenti pubblici, non può comunque superare le spese sostenute per la realizzazione della manifestazione.
4. I soggetti ammessi a contributo sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso finanziario del Comune; di tale adempimento devono fornire adeguata dimostrazione in fase di rendicontazione.

Art. 11 Iniziative culturali e di volontariato: liquidazione del contributo

1. Il contributo è liquidato dopo lo svolgimento della manifestazione su presentazione, entro 180 giorni dalla conclusione della manifestazione, di conforme richiesta corredata dalla seguente documentazione:
 - a) relazione sull'esito dell'iniziativa;

- b) rendiconto finanziario dell'iniziativa contenente analitico riepilogo di tutte le spese sostenute, di tutte le entrate derivate dal concorso degli utenti, di privati e di eventuali enti pubblici, nonché il relativo disavanzo. Tale relazione deve indicare che il contributo assegnato dal Comune di Baselga di Pinè copre quota parte dell'effettivo disavanzo registrato dall'iniziativa e che per tale quota parte non vi è sovrapposizione di contributo di altro ente pubblico. In caso di concorso di altri enti pubblici sull'istanza di liquidazione è necessario riportare anche la denominazione degli enti ai quali sono stati richiesti contributi, anche se le domande sono ancora in attesa di risposta, o, nel caso di risposta positiva, non sono stati ancora materialmente erogati;
 - c) rassegna delle eventuali pubblicazioni ed articoli redazionali inerenti la manifestazione;
 - d) nota del legale rappresentante, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che i dati riportati nella relazione e nel rendiconto finanziario sono veritieri e che la spesa sostenuta è documentata da giustificativi almeno fino all'importo del finanziamento pubblico complessivo, custoditi presso il soggetto beneficiario e a disposizione dell'Amministrazione per eventuali controlli.
2. Il contributo è rideterminato in diminuzione in proporzione alla variazione del rapporto tra le spese dichiarate in preventivo e quelle effettivamente sostenute e documentate, e non può comunque essere superiore al disavanzo, al netto di ulteriori finanziamenti assegnati da parte di soggetti diversi dal Comune.
3. Il contributo è revocato:
- a) nel caso di cospicue difformità tra il bilancio preventivamente dichiarato ed il bilancio consuntivo prodotto o in ogni modo accertato;
 - b) ove si riscontrino manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito dell'iniziativa;
 - c) qualora non siano indicati i contributi percepiti da soggetti pubblici diversi dal Comune e ciò sia emerso in sede di accertamento d'ufficio;
 - d) in mancanza del pubblico annuncio del concorso finanziario del Comune alla realizzazione della manifestazione previsto all'art. 9 comma 4;
 - e) in mancanza della presentazione dell'istanza di liquidazione nei 180 giorni successivi allo svolgimento della manifestazione.

In tutti i casi l'Amministrazione recupera le somme eventualmente già erogate indebitamente o in eccedenza.

Art. 12 Iniziative culturali e di volontariato: norme per iniziative straordinarie

Il Comune, in deroga a quanto previsto al comma 2. dell'art. 8, può ammettere a contributo domande di intervento pervenute dai soggetti di cui all'art. 3 per manifestazioni /iniziativa particolari straordinarie non ricorrenti, dovute a situazioni eccezionali e/o di interesse pubblico istituzionale, in particolare se realizzate nell'ultima parte dell'anno. Tali situazioni devono essere indicate specificamente sia nella domanda che nel provvedimento di assegnazione del contributo, in particolare deve essere verificata l'effettiva pubblica utilità della manifestazione e la sua valenza territoriale.

CAPO V

GESTIONE STRAORDINARIA: ACQUISTO, MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO DI BENI E ATTREZZATURE FISSE E MOBILI

Art. 13 Beni e attrezzature: presentazione domande

1. Le domande per l'ammissione ai contributi previsti dal presente Regolamento per l'acquisto il miglioramento ed il completamento di beni e attrezzature fisse e mobili, da utilizzare per

finalità culturali e/o di volontariato, sono presentate direttamente all’Ufficio protocollo del Comune entro il 31 ottobre di ogni anno per l’esercizio successivo.

2. Le domande vanno redatte esclusivamente sulla modulistica fornita dalla struttura comunale competente, debitamente compilate in ogni parte e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente. Qualora il soggetto interessato presenti domanda per la prima volta, vanno prodotti in copia l’atto costitutivo, lo statuto e la certificazione di vigenza delle cariche sociali.
3. Per la determinazione del contributo finanziario a sostegno di tali acquisti sono rilevanti:
 - a) il loro esclusivo o prevalente utilizzo per finalità culturali e di volontariato;
 - b) i dati anagrafici e l’attività svolta dall’Associazione richiedente;
 - c) il preventivo di spesa e relazione illustrativa;
 - d) la dichiarazione attestante la collocazione delle attrezzature e l’impegno formale a garantire il loro utilizzo anche da parte delle scuole cittadine e/o altre Associazioni qualora le attrezzature siano collocate in edifici comunali o comunque di proprietà pubblica.
4. L’Ufficio competente può richiedere, oltre alla documentazione prevista al presente articolo, ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini istruttori ed effettuare sopralluoghi.

Art. 14 Beni e attrezzature: ammissibilità

1. Non possono essere ammesse a contributo le domande:
 - a) non corredate della prescritta documentazione di cui all’art.13;
 - b) di società di capitali e di altri soggetti che per statuto svolgono attività commerciali o imprenditoriali a fini di lucro.
2. Non sono ammesse le seguenti spese:
 - a) l’imposta sul valore aggiunto (IVA), dichiarata detraibile dal richiedente;
 - b) attrezzature non inventariabili o comunque di importi inferiori ad Euro 50;
 - c) beni di consumo.

Art. 15 Beni e attrezzature: concessione contributo

1. L’ammontare del contributo finanziario non può superare il 70% della spesa ritenuta ammissibile.
2. La Giunta comunale, valutate le richieste di finanziamento sulla base dei parametri di cui ai precedenti art. 13 e 14 stabilisce se e in quale misura corrispondervi definendo, con proprio atto di indirizzo, un piano di finanziamento a valere sull’anno successivo a quello di presentazione delle domande.
3. La liquidazione dei contributi viene disposta con determinazione del Responsabile del servizio competente.

Art. 16 Beni e attrezzature: liquidazione contributo

1. Il contributo è liquidato a seguito della presentazione di conforme richiesta da parte del legale rappresentante del soggetto assegnatario corredata da:
 - a. relazione indicante il luogo di collocazione dell’attrezzatura acquistata e l’utilizzo previsto;
 - b. eventuale dichiarazione attestante finanziamento di altri soggetti diversi dal Comune;

- c. copia delle fatture quietanziate o altra documentazione a prova giustificativa dell'avvenuto acquisto e dell'importo pagato.
2. Le attrezzature devono essere acquistate entro due anni dalla data di assegnazione del contributo, pena la decadenza dello stesso.
3. La struttura comunale competente può accertare presso qualsiasi sede, anche mediante sopralluogo, se l'attrezzatura sia stata effettivamente acquistata ed utilizzata allo scopo dichiarato.
4. Il contributo è rideterminato in diminuzione in proporzione alla variazione del rapporto tra le spese dichiarate in preventivo e quelle effettivamente sostenute e documentate, e non può comunque essere superiore al disavanzo, al netto di ulteriori finanziamenti assegnati da parte di soggetti diversi dal Comune.
5. Il contributo è revocato qualora non siano indicati i contributi percepiti da soggetti diversi dal Comune e ciò sia emerso in sede di accertamento d'ufficio; in tal caso l'Amministrazione recupera le somme eventualmente già liquidate.
6. In ogni caso il Comune si riserva la possibilità di disporre verifiche dirette ed ispezioni, sia della documentazione prodotta che delle dichiarazioni rese, riservandosi di procedere alla revoca totale o parziale del contributo in mancanza di adeguata documentazione, fatte salve ulteriori responsabilità di legge.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17 Mezzi di finanziamento degli interventi

1. Il Comune provvederà al finanziamento degli interventi previsti dal presente Regolamento con mezzi propri, nei limiti dei pertinenti stanziamenti nel Bilancio.
2. La Giunta Comunale provvederà, qualora lo ritenga opportuno, a ripartire le quote di finanziamento eventualmente residue dopo le assegnazioni in base alle tabelle. In caso di carenza di risorse nel bilancio, la Giunta Comunale decuterà i contributi assegnati in base ad una percentuale uguale per tutte le associazioni.

Art.18 Pubblicità e patrocinio

1. Gli enti e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziati ve, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'amministrazione comunale, previo parere favorevole della Giunta Comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente Regolamento e dalle norme di legge in materia.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Art. 19 Responsabilità

1. In relazione ai contributi concessi, il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra il destinatario del finanziamento e soggetti terzi per forniture di beni, prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. Il Comune non assume, sotto alcun aspetto, responsabilità in merito alla realizzazione delle opere, all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni e/o iniziative alle quali ha accordato contributi, anche nell'ipotesi che negli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.
3. Nessun rapporto od obbligazione di terzi può essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione del contributo se non già corrisposto e, a seguito degli accertamenti, stabilirne la revoca nei limiti dei precedenti articoli.

Art. 20 Albo delle associazioni

1. E' istituto l'Albo delle associazioni culturali e di volontariato operanti sul territorio comunale.
2. Ogni associazione che risponde ai requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 3 può chiedere di esservi inclusa, presentando apposita richiesta e allegando copia dello statuto e dell'atto costitutivo, secondo le leggi vigenti.
3. L'elenco dei beneficiari dei contributi erogati dal Comune è consultabile da ogni cittadino.

Art. 21 Procedimenti amministrativi

1. Il procedimento amministrativo relativo alle domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento è disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di avvio del procedimento stesso.
2. I termini dei procedimenti di cui al presente Regolamento sono stabiliti dalla legge e nel rispetto del Regolamento sul procedimento amministrativo, ove approvato.

Art. 22 Abrogazione

Il presente regolamento abroga espressamente il "Regolamento per la concessione di contributi a finanziamento delle attività culturali" approvato con deliberazione consiliare n. 6 di data 05.02.2009. Il presente Regolamento abroga espressamente anche il capo VIII "Attività culturali ed educative" del Regolamento per la concessione di contributi, finanziamenti, sussidi e benefici economici, approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 29. 06.1994.

Art. 23 Norma transitoria

1. Per il finanziamento delle iniziative culturali e di volontariato programmate nel corso del 2011, il termine fissato dal secondo comma dell'art. 8 per la presentazione delle domande è spostato al 31.03.2012.
2. Per quanto riguarda il finanziamento per l'acquisto di beni e attrezzature fisse e mobili, programmato nel corso del 2011, il termine fissato dall'art. 13 comma 1 per la presentazione delle domande viene spostato al 31.01.2012.

Art. 24 Disposizioni finali

1. La medesima iniziativa, se finanziata su una specifica parte di bilancio, non può ottenere agevolazioni concorrenti o integrative imputate ad altri capitoli.
2. Per le iniziative oggetto di benefici o contributi finanziari di cui al presente regolamento, non possono essere assunte a carico del Comune altre spese di ospitalità, rappresentanza e simili.
3. Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

C40-2016